



Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/05/2023

Stagione Sportiva 2022/2023

Sommario

1	Comunicazioni della Delegazione di Sassari.....	2
1.1	GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2

1 Comunicazioni della Delegazione di Sassari

1.1 GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 3 Maggio 2023, sul reclamo della società Santa Maria di Pisa ha adottato la decisione che di seguito integralmente si riporta:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SASSARI C11

GARA DEL 29/ 4/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

• **Gara del 29/ 4/2023 SANTA MARIA DI PISA - ISOLA ROSSA**

Il Giudice Sportivo,

- letto il preannuncio ed il relativo reclamo pervenuti e notificati regolarmente nei termini dalla società Santa Maria Di Pisa;

OSSERVA

- la citata società ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara Santa Maria Di Pisa - Isola Rossa, disputata il 29.04.2023 nell'ambito del Campionato di 3^a Categoria della Delegazione Provinciale di Sassari e terminata col punteggio di 3 a 4, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva utilizzato due calciatori, tali Rodrigues Leite Glecio, tesserato in favore della US Trinità D'Agultu e Jatta Musa, tesserato in favore della società Pol. Valledoria, al posto e sotto il falso nome dei calciatori Kaba Salia e Fatty Abdourahman, tesserati per la società Isola Rossa, indicati rispettivamente in distinta con i nr 9 e 10. A supporto della doglianza la predetta società ha prodotto diverse foto;

- in proposito la società Isola Rossa non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo;

- ebbene, principalmente occorre precisare che ai sensi degli art. 57 ss. C.G.S la documentazione allegata al reclamo non è assolutamente utilizzabile dal giudice sportivo posto che a quest'ultimo non è consentito di visionare le immagini fuori dai casi tassativi previsti dal codice di giustizia. In questa direzione l'orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante.

- infatti, che il tessuto probatorio di ogni vicenda che riguardi la posizione irregolare di calciatori è costituito dagli atti e dalle risultanze ufficiali, ed è a questi che, anche in questa situazione, ci si deve riferire per risolvere il problema proposto;

- in merito questo Giudice ha richiesto un supplemento di rapporto al Direttore della gara, il quale ha prontamente dichiarato di aver identificato i calciatori della società Isola Rossa con i rispettivi documenti di riconoscimento, che non presentavano alcuna irregolarità dichiarando testualmente "di non aver rilevato incongruenze tra i nomi in distinta con il relativo documento d'identità allegato ed il volto dei calciatori";

- tale precisa affermazione induce, per tabulas, questo Giudice al rigetto del reclamo afferente la regolarità della gara;

- tuttavia la gravità delle contestazioni addotte nel reclamo richiedono inevitabilmente un adeguato approfondimento da parte della competente Procura Federale.

P.Q.M

- respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Santa Maria Di Pisa;

- dispone l'incameramento della relativa tassa.

- trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

**Il Segretario
A.Satta**

**Il Delegato
P.Pinna**

Pubblicato ed affisso all'albo in Sassari il 3 Maggio 2023